

192.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4740	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1)	4625
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	4739	Proposte di legge:	
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Modifica nella composizione)	4739	(Adesione di deputati)	4737
Missioni valedoli nella seduta del 31 maggio 1995	4736	(Annunzio)	4736
Proposte di inchiesta parlamentare:		(Assegnazione a Commissione speciale in sede referente)	4738
(Annunzio)	4737	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4737
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4739	(Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	4739
Proposta di legge n. 72-1398-1967-1993-2044-2147:		(Ritiro)	4737
(Questione sospensiva)	4625	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4740
(Articolo 1 della proposta di legge)	4625	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4739
		ERRATA CORRIGE	4740

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE: SCALIA; PERABONI ED ALTRI;
MANZINI ED ALTRI; MANZONI ED ALTRI; SERVODIO ED
ALTRI; GALDELLI ED ALTRI — NUOVA DISCIPLINA DEGLI
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COM-
MERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO (72-1398-1967-1993-
2044-2147)*

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

considerato che:

per l'11 giugno 1995 è stato indetto il referendum popolare abrogativo relativo agli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

a dodici giorni dalle votazioni non esistono i tempi e le condizioni necessarie per un adeguato e approfondito esame della proposta di legge n. 72 e abbinate, dovendo il Senato ancora esaminare il provvedimento;

anche in caso di approvazione del provvedimento è quanto mai dubbio che la Corte di cassazione sospenda le operazioni referendarie, in quanto il testo all'esame della Camera non risponde alle finalità del referendum;

è opportuno che le Camere legiferino sulla materia dopo che gli elettori si saranno pronunciati sul quesito referendario;

l'eventuale entrata in vigore dell'effetto abrogativo del voto referendario può essere rinviato di sessanta giorni da parte del Presidente della Repubblica;

delibera di sospendere l'esame del provvedimento fino al pronunciamento popolare dell'11 giugno.

Di Muccio, Malan, Del Noce, Taradash, Ferrara, Calderisi, Vincenzo Bianchi, Vigevano, Basso, Vito, Pizzicara, Strik Lievers.

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Orario di apertura e di chiusura).

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 6 alle ore 23. Nel rispetto di tali limiti l'operatore commerciale può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando le 13 ore giornaliere.

3. L'operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

4. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale dell'esercizio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Scopo della presente legge è garantire una flessibilità degli orari di apertura

degli esercizi commerciali tale da assicurare la migliore rispondenza tra le esigenze del mercato nella tutela dei diritti degli esercenti e dei lavoratori del settore.

1. 01.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge rappresenta un passaggio fondamentale verso la totale liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali, i quali dovranno dipendere solamente dalle dinamiche interne alla logica del mercato, della libera contrattazione delle parti direttamente interessate.

1. 02.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Il commercio non è un servizio pubblico gestito da privati, ma una libera attività economica che riguarda venditori ed acquirenti.

1. 03.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. In modo da ottenere un forte impulso all'intera attività commerciale ed un miglioramento complessivo del servizio all'utenza, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori. La presente legge pone dei limiti a tale facoltà

degli operatori, per tutelare le esigenze dei consumatori.

1. 04.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nelle località che abbiano centri storici di una certa rilevanza artistica ancorché compresi in città ad economia prevalentemente industriale, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0269.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nelle località balneari gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0270.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nei comuni montani gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0271.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nei comuni lacustri a vocazione turistica gli orari di apertura e di chiusura

degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0272.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nei capoluoghi di provincia gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0273.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nei capoluoghi di regione gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0274.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali non sono soggetti ai limiti contenuti nella presente legge.

1. 0275.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento), articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0169. Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito, Vigevano.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi (escluse le calzature), articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0170.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in mate-

riali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0171. Strik Lievers, Taradash, Vito, Vigevano.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per la pulizia personale e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*,

musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0172.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per

l'igiene della persona e per la pulizia della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, miscassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

I. 0173. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle

stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e per la pulizia e la manutenzione della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, miscassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

I. 0174.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al detta-

glio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti per l'alimentazione freschi (non confezionati), articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0175.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti per l'alimentazione confezionati, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0176.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e periodici, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in mate-

riali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0177.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, settimanali e mensili, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche,

compact disc, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0178.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti

prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, (per i quali non sia prevista la presentazione della ricetta medica), articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0179.

Vito, Vigevano.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'anti-

quariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, tabaccherie, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, miscassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento), articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0180. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al detta-

glio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per chi fuma sigarette, pipa e sigari, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, miscassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0181.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0182.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e

simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0183.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lam-

padine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0184. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere,

moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax, pellicole fotografiche, cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0185.

Vito, Vigevano.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax, pellicole fotografiche, cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0186.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri,

dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0187.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici al-

berghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0188.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, nastri musicali e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0189.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, con-

fetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0190.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per computer e fax, pellicole fotografiche, cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare e già registrate e telecomandi per strumenti

elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0191.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere,

moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0192.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0193. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri,

dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0194.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici al-

berghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0195. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0196. Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito, Vigevano.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0197.

Vigevano, Vito,

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera).

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0198.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in mate-

riali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, stampe e disegni.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0199.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fo-

tografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, cartoline postali ed illustrate.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0200.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le

24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, gelati.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0201.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ri-

cordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, nonché i prodotti dell'ingegno e dell'abilità manuale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0202.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al detta-

glio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, nonché prodotti gastronomici confezionati.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0203. Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito, Vigevano.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, ai locali di vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0297.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0223. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0224.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di tali esercizi commerciali previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri

usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0225.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in primario.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (cara-

melle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0226. Vigevano, Vito, Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'i-

giene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0227.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzina-

mento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0228.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tes-

sere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per feste, fiori e piante artificiali, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, occhiali da sole, articoli per il cucito ed il ricamo, e che abbiano eventualmente punti di ristorazione.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 045. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per feste, fiori e piante artificiali, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, occhiali da sole, articoli per il cucito ed il ricamo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 049.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi

specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per feste, fiori e piante artificiali, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe, occhiali da sole.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 050. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per feste, fiori e piante artificiali, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 051.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non

preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per feste, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 046.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate,

supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 047.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, articoli filatelici, moduli e stam-

pati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 052.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, prese e spine elettriche e telefoniche, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 048.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, vi-

deo cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, articoli di bigiotteria in materiali non preziosi, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 053.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai cam-

peggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0296.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche, *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0299.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0301.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, lampadine, torce elettriche, pile, articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria, articoli di pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa,

articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0302. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*, pellicole fotografiche, cinematografiche *compact disc*, musicassette e video cassette da registrare e già registrate, supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici, articoli di

pelletteria, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera), fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0304.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco, articoli per fumatori, moduli e stampati in genere, moduli per contratti, tessere prepagate per servizi vari, articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di

consumo per *computer* e *fax*, fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili, articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0303.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: articoli per la casa, articoli sportivi, articoli ricordo e da regalo, giocattoli, articoli per calzature, articoli sanitari, profilattici, siringhe.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0298.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano i seguenti prodotti: prodotti alimentari, articoli per l'igiene della persona e della casa, giornali e riviste, medicinali da banco.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0300.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle

rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano prodotti alimentari.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0204. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali

siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono articoli per l'igiene della persona e della casa.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0205.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono giornali e riviste.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0206.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono medicinali da banco, articoli per fumatori.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0207.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ri-

cordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano moduli e stampati in genere e moduli per contratti.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0208. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano tessere preparate per servizi vari.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0209.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano articoli di cancelleria e di cartoleria compresi accessori e materiali di consumo per *computer* e *fax*.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0210.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi

specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano pellicole fotografiche e cinematografiche.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0211.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le

24 ore e che distribuiscano *compact disc*, musicassette e videocassette da registrare e già registrate.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0212.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano supporti per l'immagazzinamento di immagini e suoni e telecomandi per strumenti elettronici.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0213.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano lampadine, torce elettriche e pile.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0214.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso auto-

stradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano articoli per la cura e l'igiene della persona, prodotti cosmetici e di profumeria.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0215.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano articoli di pelletteria e articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0216.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, biscotti eccetera).

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0217.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi

specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0218. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano articoli per la casa e articoli sportivi.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0219.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano articoli ricordo e da regalo e giocattoli.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0220.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscano articoli per calzature e articoli sanitari.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0221.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ri-

cordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

2. La presente legge non si applica altresì agli empori (o *drugstores*), i quali siano aperti ininterrottamente durante le 24 ore e che distribuiscono profilattici e siringhe.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0222.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, oggetti di modernariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 075.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, opere musicali, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 076.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, prodotti dell'ingegno e dell'abilità manuale, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale,

qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 077.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, compact disc e dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 078.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le

autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, disegni, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 079.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, illustrazioni grafiche, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 080.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, ritratti, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 081.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline postali ed illustrate, articoli ricordo, e artigianato locale,

nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 082.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, giocattoli, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 083. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici al-

berghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, giochi per l'infanzia, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 084.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, libri per l'infanzia, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 085.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli per il giardinaggio, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 086.

Vigevano, Vito Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle

rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, prodotti per il giardino, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 087.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, arredamento per esterni, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 088.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, *computer*, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 089.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, calcolatori elettronici, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale,

nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 090.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, telefonia, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 091.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici al-

berghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, profilattici, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 092. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché ai *sexy shop*, alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 093.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché ai negozi di materiale pornografico e relativa oggettistica, alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 094.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'anti-

quariato, stampe, cartoline, oggetti preziosi, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 095.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, elettrodomestici, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 096.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, di materiale elettrico, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 097.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli casalinghi, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 098.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, agli esercizi specializzati nella vendita di bigiotteria (esclusi gli oggetti preziosi), alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 099.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici al-

berghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli per merceria, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0100.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0101.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli in pelle, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0102.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande,

fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, pellicce, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0103.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, articoli per fumatori, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0104. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di medicinali da banco per i quali non è prevista la presentazione della ricetta medica e agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0105.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di francobolli da collezione e articoli filatelici e agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ri-

cordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0106.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, tessere prepagate per servizi vari e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0107.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai cam-

peggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli di cancelleria, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0108. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, articoli per la cura e l'igiene della persona, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0109.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0110.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di

giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di pastigliaggi vari, bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0111.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli sportivi, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0112.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli sanitari, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0113.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, di prodotti ortofrutticoli, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, car-

toline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0114. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, ancorché agli esercizi specializzati nella vendita di apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0117.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, ancorché agli esercizi specializzati nella vendita di articoli di vestiario confezionati, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0118.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'anti-

quariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 074.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande alcoliche, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0115.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al detta-

glio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande alcoliche, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0116.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle pensioni, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0121.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0122.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso auto-

stradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0123.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0124.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, agli alberghi, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle

rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0125.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, agli hotel, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0126.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0127.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qua-

lora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0128.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0129.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni marittime e ae-

roportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0130.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni delle ferrovie dello Stato, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0131.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie e marittime, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0132.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni marittime, ferroviarie e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso delle superstrade e delle autostrade, qualora le

attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0133.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni aeroportuali, ferroviarie e marittime, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0134.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le

autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0135.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0136.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al detta-

glio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0137.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali e settimanali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0138. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali e periodici, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0139.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di quotidiani, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle

stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0140.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0141.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri

magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0142.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, ai negozi di gelati e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0143.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0144.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0145.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e alle rivendite di prodotti culinari, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0146.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, car-

toline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0147.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0148.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle

rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0149.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0150.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici al-

berghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0151.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0152.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi

e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0153.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0154.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0155.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0156.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0157.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, vi-

deo cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0158.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0159.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al detta-

glio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio lungo il percorso autostradale, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0160.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0161.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0162.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0163.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0164.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'anti-

quariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0165.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0166.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi

specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente articolo siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0167.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, alle rivendite di giornali, alle gelaterie e gastronomie, alle rosticcerie e alle pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale, nonché alle stazioni di servizio autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0168.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai

campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 05.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 06.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti arti-

stici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 07.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 08.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 09.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 010.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 011.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticce-

rie, vendita di bevande, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 012.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 013.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 014.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 015.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 016.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 017.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 018.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, di manufatti arti-

stici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 019.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 020.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 021.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 022.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 023.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticce-

rie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 024.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 025.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 026.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 027.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 028.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 029.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 030.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri,

qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 031.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 032.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cas-

sette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 033.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 034.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 035.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 036.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 037.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 038.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 039.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri,

qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 040.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 041. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,

musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 042.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 043.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai villaggi e complessi turistici alberghieri, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 044.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 054.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 055.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 056.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 057.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qua-

lora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 058.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 059.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musi-

cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 060.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 061.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 062.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 063.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 064.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 065.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 066.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qua-

lora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 067.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 068.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 069.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 070.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 071.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 072.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 073.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi,

nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0276.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0277.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0279.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0280.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

1. 0281.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle

stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

1. 0278.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

1. 0282.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0283.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0284.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0285.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle

stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

1. 0286.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0287.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe,

cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

1. 0288.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0289.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0290.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0291.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0292.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di gior-

nali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, articoli ricordo, e artigianato locale.

1. 0293.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0294.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie qualota le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0295.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0268.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0249.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di

vendita previste siano: rivendite di giornali, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0250.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0251.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cas-

sette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0252.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0253. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0254.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0255.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0256.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,

musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0257.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0258.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0259.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0260.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie, vendita di bevande, fiori, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0261.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, di manu-

fatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0262.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0263.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0264.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0265.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0266.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni marittime qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri,

dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, e articoli ricordo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0267.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0229. Strik Lievers, Taradash, Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0230. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0231.

Strik Lievers, Taradash

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0232.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0233.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0234. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività

di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie e pasticcerie, vendita di fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0235.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0236.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, pasticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0237.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0238. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0239.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0240. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0241.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aereoportuali, qualora le attività

di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0242.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0243.

Vigevano, Vito, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0244.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, cartoline, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0245.

Strik Lievers, Taradash.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, articoli ricordo, e artigianato locale.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0246.

Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline e artigianato locale.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0247. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni aeroportuali, qualora le attività di vendita previste siano: rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, vendita di bevande, fiori, piante e giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, di manufatti artistici, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0248. Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0119. Vigevano, Vito.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. La presente legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici alberghieri.

Consequentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1. 0120. Vigevano, Vito.

Sopprimerlo.

1. 167. Strik Lievers, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei locali di vendita al dettaglio sono decisi in funzione delle esigenze imprenditoriali.

1. 168. Vigevano, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono decisi in pubbliche assemblee annuali, da tenersi in ogni comune al di sotto dei 2.000 abitanti. Nei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti,

tali assemblee si tengono nelle singole sezioni territoriali individuate tramite ordinanza del sindaco.

1. 169.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori.

1. 153.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Sopprimere il comma 1.

1. 154.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per ottenere un forte impulso all'intera attività commerciale ed un miglioramento complessivo del servizio all'utenza, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori.

1. 155.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli operatori, in modo da ottenere un forte impulso all'intera attività commerciale ed un miglioramento complessivo del servizio all'utenza. La presente legge delinea il quadro normativo all'interno del quale gli operatori possono operare.

1. 156.

Vigevano, Vito.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli operatori commerciali determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei negozi; le disposizioni contenute nella presente legge limitano tali orari di apertura e di chiusura.

1. 157.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 1, sopprimere la parola: commerciali.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo, sopprimere la parola: commerciali.

* **1. 1.**

Zeller, Widmann, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la parola: commerciali.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo, sopprimere la parola: commerciali.

* **1. 2.** Pezzoli, Manzoni, Patarino, Mormone.

Al comma 1, sopprimere la parola: commerciali.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo, sopprimere la parola: commerciali.

* **1. 149.**

Azzano Cantarutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

1. 158. Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto delle disposizioni della presente legge con le seguenti: senza che nessuna autorità amministrativa possa intervenire per regolamentare la materia.

1. 159.

Vigevano, Vito.

Sopprimere il comma 2.

1. 160.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

1. 9.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dalle ore 6 alle ore 23.

Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto di tali limiti.

1. 10.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 24 alle ore 23 del giorno seguente.

1. 11.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 24 alle ore 22 del giorno seguente.

1. 12. Vigevano, Vito, Calderisi, Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 24 alle ore 21 del giorno seguente.

1. 13.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 24 alle ore 20 del giorno seguente.

1. 14.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 1 alle ore 24.

1. 15.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 1 alle ore 23.

1. 16.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 1 alle ore 22.

1. 17.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 1 alle ore 21.

1. 18.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 1 alle ore 20.

1. 19.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 2 alle ore 1 del giorno seguente.

1. 20.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 2 alle ore 24.

1. 21.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 2 alle ore 23.

1. 22.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 2 alle ore 22.

1. 23.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 2 alle ore 21.

1. 24.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 2 alle ore 20.

1. 25.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 2 del giorno seguente.

1. 26.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 1 del giorno seguente.

1. 27.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 24.

1. 28.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 23.

1. 29.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 22.

1. 30.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 21.

1. 31.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 3 alle ore 20.

1. 32.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 3 del giorno seguente.

1. 33.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 2 del giorno seguente.

1. 34.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 1 del giorno seguente.

1. 35.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 24.

1. 36.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 23.

1. 37.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 22.

1. 38.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 4 alle ore 21.

1. 39.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 5 alle ore 4 del giorno seguente.

1. 40.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 5 alle ore 3 del giorno seguente.

1. 41.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 5 alle ore 2 del giorno seguente.

1. 42.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 5 alle ore 1 del giorno seguente.

1. 43.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 5 alle ore 24.

1. 44.

Strik Lievers, Taradash, Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 5 alle ore 23.

1. 45.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 6 del giorno seguente.

1. 52.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 5 del giorno seguente.

1. 53.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 4 del giorno seguente.

1. 54.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 3 del giorno seguente.

1. 55.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 2 del giorno seguente.

1. 56.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 1 del giorno seguente.

1. 57.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 24.

1. 58.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 6 alle ore 23 con le seguenti: dalle ore 7 alle ore 23.

1. 141.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 5 del giorno seguente.

1. 46.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 4 del giorno seguente.

1. 47.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 3 del giorno seguente.

1. 48.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 2 del giorno seguente.

1. 49.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 1 del giorno seguente.

1. 50.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 24.

1. 51.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alle ore 23 con le seguenti: alle ore 22.

1. 142.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: non superando le tredici ore giornaliere.

1. 3. Manzoni, Pezzoli, Patarino, Mormone.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere, con le seguenti: le 4800 ore annuali.

1. 59.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere, con le seguenti: le 4500 ore annuali.

1. 60.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 4000 ore annuali.

1. 61.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere, con le seguenti: le 3800 ore annuali.

1. 62.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere, con le seguenti: le 3500 ore annuali.

1. 63.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 3300 ore annuali.

1. 64.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2800 ore annuali.

1. 65.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2744 ore annuali.

1. 66.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2400 ore semestrali.

1. 67.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2300 ore semestrali.

1. 68.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2200 ore semestrali.

1. 69.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2100 ore semestrali.

1. 70.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 2000 ore semestrali.

1. 71.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 1950 ore semestrali.

1. 72.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 1872 ore semestrali.

1. 73.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 407 ore mensili.

1. 74.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 400 ore mensili.

1. 75.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 395 ore mensili.

1. 76.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 390 ore mensili.

1. 77.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 380 ore mensili.

1. 78.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 370 ore mensili.

1. 79.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 360 ore mensili.

1. 80.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 350 ore mensili.

1. 81.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 340 ore mensili.

1. 82.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 330 ore mensili.

1. 83.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 322 ore mensili.

1. 84.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 321 ore mensili.

1. 85.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 320 ore mensili.

1. 86.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 319 ore mensili.

1. 87.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 318 ore mensili.

1. 88.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 317 ore mensili.

1. 89.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 316 ore mensili.

1. 90.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 315 ore mensili.

1. 91.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 314 ore mensili.

1. 92.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 313 ore mensili.

1. 93.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 312 ore mensili.

1. 94.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 101 ore settimanali.

1. 95.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 100 ore settimanali.

1. 96.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 99 ore settimanali.

1. 97.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 98 ore settimanali.

1. 98.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 97 ore settimanali.

1. 99.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 96 ore settimanali.

1. 100.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 95 ore settimanali.

1. 101.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 94 ore settimanali.

1. 102.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 93 ore settimanali.

1. 103.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 92 ore settimanali.

1. 104.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 91 ore settimanali.

1. 105.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 90 ore settimanali.

1. 106.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 89 ore settimanali.

1. 107.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 88 ore settimanali.

1. 108.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 87 ore settimanali.

1. 109.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 86 ore settimanali.

1. 110.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 85 ore settimanali.

1. 111.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 84 ore settimanali.

1. 112.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 83 ore settimanali.

1. 113.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 82 ore settimanali.

1. 114.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 81 ore settimanali.

1. 115.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 80 ore settimanali.

1. 116.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 79 ore settimanali.

1. 117.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: le 13 ore giornaliere con le seguenti: le 78 ore settimanali.

1. 118.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 23.

1. 119.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 22.

1. 120.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 21.

1. 121.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 20.

1. 122.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 19.

1. 123.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 18.

1. 124.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 17.

1. 125.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 16.

1. 126.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 15.

1. 127.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 14.

1. 128.

Vigevano, Vito.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 12.

* 1. 4.

Peraboni, Graticola, Porta.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 12.

* 1. 143.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 11.

1. 144.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire il numero: 13 con il seguente: 10.

1. 145.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura dell'esercizio per una mezza giornata infrasettimanale scelta dal singolo operatore.

1. 163.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura dell'esercizio per una intera giornata nel corso della settimana.

1. 161.

Strik Lievers, Taradash.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura dell'esercizio per una intera giornata nel corso della settimana. La giornata di chiusura non può coincidere con la domenica o con altra festività, è scelta dal singolo operatore.

1. 162.

Vigevano, Vito.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura dell'esercizio per una intera giornata nel corso della settimana. Qualora questa coincida con la domenica o con altra festività tali esercizi possono inoltre osservare la chiusura dell'esercizio per un'altra mezza giornata infrasettimanale scelta dal singolo operatore.

1. 164.

Vigevano, Vito.

Sopprimere il comma 3.

1. 165.

Vigevano, Vito.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura per una mezza giornata infrasettimanale scelta dal singolo operatore. L'operatore è tenuto a rendere nota al pubblico la mezza giornata di chiusura prescelta e l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione.

* 1. 5.

Zeller, Widmann, Brugger.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura per una mezza giornata infrasettimanale scelta dal singolo operatore. L'operatore è tenuto a rendere nota al pubblico la mezza giornata di chiusura prescelta e l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione.

* 1. 146.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura per una mezza giornata infrasettimanale scelta dal singolo operatore. L'operatore è tenuto a rendere nota al pubblico la mezza giornata di chiusura prescelta e l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi d'informazione.

* 1. 150.

Azzano Cantarutti.

Al comma 3, dopo le parole: mediante cartelli inserire le seguenti: scritti in stampatello.

1. 129.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 3, dopo le parole: mediante cartelli inserire le seguenti: , avvisatori acustici.

1. 130.

Vigevano, Vito.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: che risultino ben visibili.

1. 131.

Vigevano, Vito.

Sopprimere il comma 4.

1. 132.

Strik Lievers, Taradash.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio, ai fini del rispetto del diritto al riposo garantito dall'articolo 36 della Costituzione, devono osservare la chiusura dell'esercizio per una intera giornata nel corso della settimana. La giornata di chiusura, che può non coincidere con la domenica o con altra festività, è scelta dal singolo operatore e deve essere preventivamente comunicata al comune e resa nota al pubblico con cartelli o altro mezzo idoneo.

1. 6.

Manzoni, Pezzoli, Patarino, Mormone.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura dell'esercizio per una intera giornata nel corso della settimana. La giornata di chiusura può non coincidere con la domenica o con altra festività, è scelta dal singolo operatore.

1. 166.

Vigevano, Vito, Calderisi.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 23 giorni ogni semestre.

1. 133.

Vigevano, Vito.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 24 giorni ogni semestre.

1. 134.

Strik Lievers, Taradash.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 25 giorni ogni semestre.

1. 135.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 26 giorni ogni semestre.

1. 136.

Vigevano, Vito.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 3 giorni mensili.

1. 137.

Vigevano, Vito.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 4 giorni mensili.

1. 138.

Vigevano, Vito.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per 5 giorni mensili.

1. 139.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 4, sostituire le parole: domenicale dell'esercizio con le seguenti: dell'esercizio per un giorno alla settimana.

1. 140.

Strik Lievers, Taradash, Calderisi.

Al comma 4, sostituire la parola: domenicale con la seguente: festiva.

*** 1. 7.**

Zeller, Widmann, Brugger.

Al comma 4, sostituire la parola: domenicale con la seguente: festiva.

*** 1. 147.**

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Al comma 4, sostituire la parola: domenicale con la seguente: festiva.

*** 1. 151.**

Azzano Cantarutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

*** 1. 8.**

Peraboni, Graticola, Porta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

*** 1. 152.** Aloisio, Manzini, Servodio,
Rizza, Ugolini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentito il consiglio comunale, convoca una conferenza di servizi per concordare tra le parti istituzionali, economiche, sociali e con le associazioni dei consumatori la programmazione di massima degli orari cittadini nei settori degli esercizi, dei servizi pubblici e degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

1. 148.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

1. 170.

Governo.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 31 maggio 1995.**

Arata, Bargone, Blanco, Brugger, Caccavale, Calzolaio, Castellani, Crimi, Del Prete, Devecchi, Gubert, Lopedote Gadaleta, Martino, Odorizzi, Tiziana Parenti, Parisi, Pezzoni, Scarpa Bonazza Buora, Simeone, Vendola, Viale.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Arata, Bargone, Brugger, Caccavale, Calzolaio, Castellani, Crimi, Del Prete, Devecchi, Gubert, Lopedote Gadaleta, Martino, Odorizzi, Tiziana Parenti, Parisi, Pezzoni, Scarpa Bonazza Buora, Vendola, Viale.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 30 maggio 1995, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

OLIVO: « Norme per la fissazione di termini di scadenza per il rilascio di autorizzazioni amministrative connesse alla realizzazione di opere pubbliche nel Mezzogiorno » (2601);

OLIVO: « Modifica all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente le assunzioni di personale stagionale nello Stato e negli enti pubblici » (2602);

BROGLIA: « Norme in materia di responsabilità civile dei magistrati » (2603);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive » (2604);

SIMEONE: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Benevento » (2605);

GATTO ed altri: « Norme per l'applicazione delle disposizioni in materia di eterotrasfusioni alle autotrasfusioni » (2606);

GAMBALE: « Norme in materia di tutela dell'embrione umano e di tecniche di procreazione assistita » (2607);

BACCINI: « Riforma dell'ordinamento previdenziale in agricoltura » (2608);

CERESA ed altri: « Norme per il recupero dei danni derivanti dalla commissione di reati contro la pubblica amministrazione » (2609);

BAMPO e FOGLIATO: « Concessione di un contributo dello Stato al Centro del libro parlato di Feltre » (2610);

CACCAVALE: « Modifiche all'ordinamento dello stato civile per le nascite che avvengono negli stabilimenti ospedalieri » (2611);

LATRONICO: « Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia municipale » (2612);

DI LUCA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di

ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato » (2613);

BECCHETTI e BERTUCCI: « Norme a favore dei soggetti che hanno contratto mutui in ECU » (2614).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

In data 30 maggio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

DORIGO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione delle norme in materia di accesso alla pubblicità elettorale sui mezzi di comunicazione di massa » (doc. XXII, n. 32).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge **ALIPRANDI:** « Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici » (2094) (annunziata nella seduta del 24 febbraio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **SANDRONE e PARLATO.**

La proposta di legge **CORLEONE** ed altri: « Norme per la legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* » (2362) (annunziata nella seduta del 6 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati **LOPEDOTE GADALETA, STAMPA, SAIA, PORCARI, SALINO, GIUGNI, CUSCUNÀ.**

La proposta di legge **EVANGELISTI:** « Concessione di un contributo statale al comune di Fivizzano per la costruzione di un monumento ai caduti della Resistenza »

(2455) (annunziata nella seduta del 3 maggio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato **CANESI.**

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato **SCALIA** ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

SCALIA: « Modifica all'articolo 328 del codice penale in materia di rifiuto od omissione di atti d'ufficio » (90).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

LUCCHESI ed altri: « Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità nella pubblica amministrazione » (2405) (Parere della II, della V e della XI Commissione);

SIMEONE: « Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania » (2488) (Parere della II, della V e della XI Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

SIMONE: « Abrogazione dell'articolo 564 del codice penale relativo al delitto di incesto » (2474) (Parere della I Commissione);

GIOVANNI PACE e COLUCCI: « Istituzione in Chieti di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello de L'Aquila » (2593) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

SIMEONE: « Istituzione in Benevento di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli » (2595) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

GAGGIOLI: « Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa » (2390) (*Parere della I e della II Commissione*);

DE JULIO ed altri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di conferimento delle supplenze ai ricercatori confermati » (2490) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

MANZINI ed altri: « Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica » (2477) (*Parere della I, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XI Commissione (Lavoro):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di consono previdenziale ed assistenziale in agricoltura » (2459) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

GARRA: « Modifica all'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 » (2470) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

COSTA: « Ordinamento della professione di terapeuta della riabilitazione » (2437) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

LAUBER ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici » (2473) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

LAUBER ed altri: « Norme per l'impiego delle persone anziane » (2476) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

DI FONZO ed altri: « Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (EN-RAAF) » (2306) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione*);

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura):

MILIO: « Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università » (2457) (*Parere della V e della XI Commissione*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della XII Commissione permanente (Affari sociali) la proposta di legge CORLEONE: « Norme per la limitazione della pubblicità e del commercio delle bevande alcoliche » (883) (*Parere della I, della II, della VII, della IX e della XIII Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*), attualmente assegnata alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione speciale in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla Commissione speciale per l'esame delle proposte di legge in materia di infanzia, in sede referente:

CALZOLAIO ed altri: « Norme per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva » (2191).

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente.

La XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente, sia trasferita alla sua competenza primaria:

LA GRUA e NERI: « Norme in materia di commercializzazione di presidi sanitari e fertilizzanti destinati all'uso agricolo » (696).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere tale richiesta.

La suddetta proposta di legge è stata pertanto nuovamente deferita, in sede referente, alla competenza della XIII Commissione (Agricoltura) con il parere della I, della V, della X e della XII Commissione.

Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

NAVARRA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile » (doc. XXII, n. 28) (*Parere della II, della IV, della V, della VII, della XI e della XII Commissione*);

alla II Commissione (Giustizia):

GRIMALDI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sulla realizzazione del palazzo di giustizia di Napoli » (doc. XXII, n. 31) (*Parere della I e della V Commissione*).

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In data 31 maggio 1995 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il deputato Antonio MARANO; cessa di appartenervi il deputato Giuseppe GIACOVAZZO, dimissionario.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, la richiesta di parere parlamentare in materia di istituzione di nuove scuole di specializzazione.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 giugno 1995.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 26 maggio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 27 aprile 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il

Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annuncio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 23 maggio 1995, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di San Remo (Imperia), Barni (Como), Domaso (Como), Carinaro (Caserta), Monastir (Cagliari), Neviano (Icc) e Fiuggi (Frosinone).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 30 maggio 1995, a pagina 4619, prima colonna, diciottesima riga, le parole: **Trasmissione dal Senato** devono essere sostituite dalle seguenti: **Annuncio di un disegno di legge**.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.